

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI AVVISO
SUI SITI WEB ISTITUZIONALI

per

La Dott.ssa **RICCHIUTO LORENA**, nata a Tricase (LE) il 20.03.1999, residente in Tiggiano (LE) alla Via Papa Giovanni Ventitreesimo n. 50 (c.f.: RCCLRN99C60L419B), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv.to Domenico Mastrolia (MSTDNC76A10D862E; pec: mastrolia.domenico@pec.it);

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rapp.te *p.l.*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA in persona del legale rapp.te *p.l.*

nei confronti di

NUCCIO MARCO e NICOLARDI ALESSANDRA

in relazione

al ricorso n. 1538/2024 pendente innanzi al T.A.R. per il Lazio-Sede di Roma, Sez. Terza bis.

In esecuzione dell'Ordinanza Collegiale N. 927/2024 REG.PROV.CAU. del T.A.R. per il Lazio – Sede di Roma – Sez. Terza Bis, pubblicata in data 06 marzo 2024, nell'ambito del ricorso iscritto al n. 1538/2024 del R.G., con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati nelle forme dei “pubblici proclami” (da effettuarsi secondo le modalità prescritte dall'Ordinanza n. 836 del 2019 del Tar per il Lazio).

SI CHIEDE

a Codesta Spett.le Amministrazione di pubblicare sul proprio sito web istituzionale, un avviso dal quale risulti:

- a) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- b) il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- d) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;
- e) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- f) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- g) il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

A tal uopo si forniscono le seguenti informazioni utili sul ricorso:

-L'Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo regionale il Lazio -Sezione Terza bis di Roma, mentre il ricorso è il n. 1538/2024 del R.G.

-Ricorre la Dott.ssa **Ricchiuto Lorena**, mentre le Amministrazioni intimare sono le seguenti: **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*; **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** in persona del legale rappresentante *p.t.*

a) i provvedimenti impugnati sono i seguenti:

- esiti della prova scritta espletata in data 15.12.2023 nell'ambito del "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria - D.D. AOODPIT N. 1330.04-08-2023", pubblicati sul portale dedicato del MIUR, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente il voto di 68 in luogo di quello legittimamente spettante e pari a 70 pt., in ragione dell'erroneo quesito concorsuale n. 35 (per la ricorrente, randomizzato per gli altri candidati) "*L'ormone della crescita (GH) prodotto dall'ipofisi stimola la crescita ossea*", con conseguente non superamento da parte della medesima ricorrente di detta prova;
- provvedimento di ammissione allo svolgimento della prova orale e del relativo elenco dei candidati ammessi orale nella parte in cui viene esclusa la ricorrente dall'espletamento della stessa;
- ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto compresa l'eventuale graduatoria provvisoria/definitiva emanata dal Ministero dell'Istruzione e, sempre ove occorra, di tutti gli atti del concorso;

b) sunto dei motivi di gravame

1.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DEI

PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. INCONGRUENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.

Il quesito in contestazione è il seguente:

- “L’ormone della crescita (GH) prodotto dall’ipofisi stimola la crescita ossea:

- a) aumentando l’attività degli osteoclasti
- b) **mantenendo una normale attività a livello della cartilagine di accrescimento**
- c) facendo “chiudere” la cartilagine epifisaria
- d) **incrementando la velocità di assorbimento del calcio a livello dell’intestino tenue**”.

La risposta corretta individuata dal Ministero è stata la b) mantenendo una normale attività a livello della cartilagine di accrescimento, mentre la ricorrente ha risposto optando per la d) incrementando la velocità di assorbimento del calcio a livello dell’intestino tenue.

Ed invero, il quesito in contestazione riportava “L’ormone della crescita (GH) prodotto dall’ipofisi stimola la crescita ossea.”; dal tenore letterale del quesito si desume che lo stesso richiedesse di definire, secondo le specifiche competenze in possesso dei candidati, in che modo l’ormone della crescita interviene nel determinare l’accrescimento delle ossa.

Nel convincimento della ricorrente che ha condotto al gravame in oggetto la risposta individuata dal Ministero come corretta (b) si appaleserebbe in realtà sbagliata, mentre sarebbe corretta quella scelta dalla dott.ssa Ricchiuto (d) e ciò in ragione degli studi e degli estratti da opere scientifiche in materia, depositate a conforto delle ragioni della ricorrente.

“La somatotropina (ormone della crescita o GH-growth factor) agisce soprattutto tramite la sintesi di IGF-I e IGF-II (insulin like growth factors, precedentemente chiamati somatomedine o non suppressible insulin like activity, NSILA). Questi peptidi sono sintetizzati in molte cellule, ma prevalentemente nel fegato. I più importanti effetti della somatotropina sono:

- incrementa la crescita delle ossa e degli organi, attivando la sintesi proteica (soprattutto collagene);
- inibisce la gliconeogenesi dagli aminoacidi e riduce il consumo di glucosio tramite l’inibizione della sua captazione e della glicolisi nelle cellule adipose e muscolari;

- la somatomedina (IGF-I) aumenta il riassorbimento di Na^+ nel rene;
- stimola la sintesi di calcitriolo, l'assorbimento intestinale ed il riassorbimento ed il riassorbimento renale di Ca^{2+} e fosfato. Perciò crea le premesse per la mineralizzazione delle ossa" (Schmidt, Lang, Thews, Fisiologia Umana).

La ricorrente ha ritenuto correttamente esatta, per quanto sopra esposto, la risposta d) incrementando la velocità di assorbimento del calcio a livello dell'intestino tenue escludendo ogni altra opzione indicata, compresa quella indicata dalla Commissione esaminatrice, poiché ritenuta fuorviante e priva di veridicità.

Cionondimeno, la Commissione ha ritenuto (erroneamente) corretta la risposta "b) mantenendo una normale attività a livello della cartilagine di accrescimento", attribuendo l'incongruo punteggio di 0,00 alla ricorrente in luogo di quello corretto di 2,00, comportando l'illegittima esclusione della Dott.ssa Ricchiuto dall'accesso alla fase successiva di concorso, con evidente pregiudizio della propria legittima pretesa.

La Commissione, rilevata l'erroneità del quesito formulato, avrebbe dovuto correggere le risposte assegnate, con la conseguente rideterminazione del punteggio attribuito, utile all'accesso alla fase orale di concorso.

La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, statuito che *"la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile"* (Cfr. T.A.R. Campania-Napoli sez. II, 21/10/2020, n.4649 e T.A.R. Lombardia, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Su tale scorta la ricorrente agisce al fine di ottenere la riformulazione in parte qua degli esiti della prova scritta computer-based espletata, con la conseguente rivalutazione della risposta fornita come correttamente assegnata, rideterminando il punteggio della stessa in cifra pari al minimo previsto per l'accesso alla prova orale.

In via subordinata, fermo restando quanto sopra esposto e ferma la convinzione che la risposta assegnata dalla ricorrente sia l'unica corretta in relazione alla formulazione del quesito in contestazione, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudice Amministrativo adito ritenga che anche la risposta indicata dalla Commissione possa essere ritenuta corretta, il quesito sarebbe in ogni caso invalido e ciò perché *"Ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio*

della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost., sicché, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta. Laddove tale ultima eventualità ricorresse, ne discenderebbe l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte ugualmente esatte, soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata, ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente". (Cfr. T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 02/05/2022, n. 5373).

Il quesito sarebbe comunque certamente invalido, sicché quest'ultimo (a voler sostenere tale ipotesi) sarebbe in ogni caso viziato, avendo di fatto impedito all'Amministrazione di operare una corretta valutazione delle competenze, della capacità e della preparazione dell'odierna ricorrente e degli altri candidati, determinando evidenti profili di irragionevolezza dell'azione amministrativa.

Da ciò deriva che il quesito 35 non debba essere assunto a parametro nella valutazione della prova scritta della ricorrente, con la conseguente riparametrazione dell'effettivo punteggio conseguito, pari a 68, rispetto alle altre n. 49 domande costituenti la medesima prova.

Se il Ministero avesse compiuto tale riparametrazione, avrebbe dovuto considerare il (nuovo) punteggio conseguito dalla Dott.ssa Ricchiuto come certamente sufficiente ed idoneo per l'ammissione della stessa alla prova orale.

Invero, se la P.A. ha considerato 70 punti quale punteggio minimo da raggiungere sulla base di 50 domande, è altrettanto certo che il punteggio di 68 non può che portare al medesimo risultato (ovvero l'ammissione all'orale): la soglia da raggiungere per il superamento della prova scritta, basata su 49 domande, sarebbe pari a 68,6 punti che arrotondato per difetto porta alla ammissione con il punteggio conseguito dalla ricorrente (68).

Ma anche ove il Giudice dovesse ritenere che la riparametrazione del punteggio non possa avvenire nei termini appena evidenziati, quantomeno alla ricorrente deve essere consentita la ripetizione della prova scritta, essendo assolutamente irrazionale e illogico che la stessa sia stata penalizzata per la presenza di una domanda con risposta (esatta) multipla.

Per le ragioni fin qui esplicitate si ritiene che sussistano elementi sufficienti a ritenere che il quesito censurato nell'impugnativa, presenti caratteri di indiscutibile erroneità o quantomeno ambiguità, in termini tali che è possibile qualificare come invalidanti: invero, *“nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla”*

(Cfr. T.A.R. Campania-Napoli sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

4) Soggetti controinteressati sono tutti i partecipanti alla procedura concorsuale in oggetto e segnatamente gli ammessi alla prova orale del concorso in conseguenza dei provvedimenti gravati;

5) nel pubblicando avviso occorre indicare che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6) L'ordinanza collegiale con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami è la N. 927/2024 REG.PROV.CAU., pubblicata in data 06 marzo 2024.

7) il testo del ricorso introduttivo è il seguente:

**“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -
ROMA
RICORSO**

CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per: la Dott.ssa **RICCHIUTO LORENA**, nata a Tricase (LE) il 20.03.1999, residente in Tiggiano (LE) alla Via Papa Giovanni Ventitreesimo n. 50 (c.f.: RCCLRN99C60L419B), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'AVV.TO DOMENICO MASTROLIA (MSTDNC76A10D862E; pec: *mastrolia.domenico@pec.it*) ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec *mastrolia.domenico@pec.it*

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rapp.te *p.t.*;

- p.A. intimata -

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA in persona del legale rapp.te *p.t.*

- p.A. intimata -

nonché nei confronti di

NUCCIO MARCO e NICOLARDI ALESSANDRA

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI MISURA CAUTELARE

MONOCRATICA EX ART. 56 CPA

- degli esiti della prova scritta espletata in data 15.12.2023 nell'ambito del *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria - D.D. AOODPIT N. 1330.04-08-2023”*, pubblicati sul portale dedicato del MIUR, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente il voto di 68 in luogo di quello legittimamente spettante e pari a 70 pt., in ragione dell'erroneo quesito concorsuale n. 35 (per la ricorrente, randomizzato per gli altri candidati) *“L'ormone della crescita (GH) prodotto dall'ipofisi stimola la crescita ossea”*, con conseguente non superamento da parte della medesima ricorrente di detta prova;
- del provvedimento di ammissione allo svolgimento della prova orale e del relativo elenco dei candidati ammessi orale nella parte in cui viene esclusa la ricorrente dall'espletamento della stessa;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto compresa l'eventuale graduatoria provvisoria/definitiva emanata dal Ministero dell'Istruzione e, sempre ove occorra, di tutti gli atti del concorso;

NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA

consistente nella condanna della P.A. intimata ad ammettere la ricorrente alla prova orale prevista nell'ambito della selezione pubblica di che trattasi.

FATTO

1. La ricorrente ha partecipato al *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”* indetto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito a livello nazionale e organizzato su base regionale, con D.D.G. prot.n. AOODPIT.1330 del 4 agosto 2023, acquisito agli atti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con prot.n. AOODRPU.29057 del 7 agosto 2023.
2. In particolare, la Dott.ssa Ricchiuto ha sostenuto la prova scritta attraverso la modalità *computer-based* (in data 15.12.2023 presso la sede di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia) prevista dall'art. 8 del Bando, consistente nella *“somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:*
 - a. *quaranta quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;*
 - b. *cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali*

inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.”.

3. Il risultato conseguito dalla ricorrente è stato di **68**, non idoneo, secondo le previsioni della *lex specialis*, al superamento della prova scritta e, dunque, all'espletamento di quella orale.

Occorre evidenziare, tuttavia, che l'analisi dell'elaborato scritto della ricorrente ha consentito di accertare come il risultato dalla stessa conseguito sia palesemente viziato in considerazione del **quesito n. 35** (per la ricorrente, randomizzato per gli altri candidati).

Siffatto quesito, invero, era così formulato:

- *“L'ormone della crescita (GH) prodotto dall'ipofisi stimola la crescita ossea:*

a) aumentando l'attività degli osteoclasti

b) mantenendo una normale attività a livello della cartilagine di accrescimento

c) facendo “chiudere” la cartilagine epifisiaria

d) incrementando la velocità di assorbimento del calcio a livello dell'intestino tenue”.

4. La risposta corretta individuata dal Ministero è stata la “*b) mantenendo una normale attività a livello della cartilagine di accrescimento*”, mentre la ricorrente ha risposto optando per la “**d) incrementando la velocità di assorbimento del calcio a livello dell'intestino tenue**”.

In sede di correzione, quindi, alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 0,00 a fronte della presunta risposta errata assegnata.

5. Con nota prot. AOODRPU n. 48835 del 18.12.2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia veniva estratta in pubblica seduta la lettera “O” per l'avvio delle prove orali, da svolgersi presso l'I.I.S.S. “G. Marconi – Margherita Hack” sito in Piazza Carlo Poerio, n. 2, 70100 Bari.

6. In data 17.01.2024 veniva pubblicato l'avviso avente ad oggetto la comunicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso per cui è causa, da cui si rileva che il numero di partecipanti ammessi all'espletamento della fase successiva del concorso è pari a 77.

7. Senza voler anticipare quanto verrà esplicitato in diritto, occorre evidenziare sin da subito che la risposta considerata dalla P.A. corretta per tale quesito, in realtà, risulta del tutto errata, mentre è corretta la risposta fornita dalla Dott.sa Ricchiuto.

Ove alla ricorrente fosse stato attribuito il giusto punteggio, quindi, la stessa avrebbe certamente raggiunto il voto minimo (70) utile all'espletamento della prova orale.

Ed invero, a fronte del punteggio di 68 ottenuto, la Dott.ssa Ricchiuto avrebbe dovuto conseguire il punteggio di **70**, tenuto conto che la stessa ha diritto a vedersi riassegnato il punteggio di 2,00, avendo fornito la soluzione corretta al quesito in questione.

8. Il bando, infatti, ha chiaramente previsto all'art. 8 che *“Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l'attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l'attribuzione di 0 punti”*.

Così come la stessa *lex specialis* ha altrettanto chiaramente previsto che *“La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale”*.

Alla stregua di tanto, appare agevole rilevare come la sottoposizione di un quesito errato abbia inficiato la prova sostenuta dalla ricorrente, alterandone l'esito e non consentendo alla stessa di accedere alla successiva prova di concorso.

I provvedimenti gravati (meglio specificati in epigrafe e nel corpo del presente atto), quindi, sono illegittimi e gravemente lesivi delle posizioni giuridiche dell'odierna ricorrente, la quale, avendone evidente interesse, li impugna tutti, chiedendone l'annullamento – previa sospensione dell'efficacia – per i seguenti motivi in

DIRITTO

IN LIMINE.

Prima di dimostrare la fondatezza del presente ricorso è necessario preliminarmente evidenziare l'interesse qualificato della ricorrente alla presentazione dello stesso.

Come evidenziato in fatto, la Dott.ssa Ricchiuto, con riferimento alla prova scritta, ha ottenuto un punteggio pari a 68 a fronte del punteggio minimo previsto dal bando di 70 punti ai fini dell'accesso alla prova orale.

Sempre come già riferito in fatto, alla stessa è stato attribuito il punteggio di 0.00 per aver risposto – a parere del MIUR – alla domanda n. 35 in modo errato.

Come si auspica di dimostrare appresso, la risposta ritenuta esatta dal Ministero e dalla Commissione d'esame è viceversa errata, mente corretta è quella fornita dalla Dott.ssa Ricchiuto e ciò non può che confermare il diritto della ricorrente a vedersi riassegnare il punteggio di 2.00 per la risposta esatta rassegnata con conseguente rideterminazione del punteggio in chiave utile all'ammissione alla fase successiva del concorso *de quo*.

Ne deriva che certamente la ricorrente raggiungerebbe il punteggio minimo di 70 (richiesto dalla *lex specialis*), superando la cosiddetta prova di resistenza necessaria per dimostrare l'interesse al presente ricorso.

In ogni caso, in via subordinata (per quanto si dirà appresso), la stessa avrà diritto alla riparametrazione della prova sulla base di 49 domande o ancora alla ripetizione della sua prova scritta.

1.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONevolezza E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. INCONGRUENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.

1.0 Si è evidenziato in fatto che il quesito in questione era così formulato:

- *“L'ormone della crescita (GH) prodotto dall'ipofisi stimola la crescita ossea:*

a) aumentando l'attività degli osteoclasti

b) mantenendo una normale attività a livello della cartilagine di accrescimento

c) facendo “chiudere” la cartilagine epifisiaria

d) incrementando la velocità di assorbimento del calcio a livello dell'intestino tenue”.

La risposta corretta individuata dal Ministero è stata la *b) mantenendo una normale attività a livello della cartilagine di accrescimento*, mentre la ricorrente ha risposto optando per la *d) incrementando la velocità di assorbimento del calcio a livello dell'intestino tenue*.

In disparte quanto si dirà sulla soluzione opzionata dalla ricorrente, che a sommosso parere del deducente, per come formulato il quesito, doveva essere considerata quella giusta, certamente errata è la risposta individuata dal Ministero.

1.1 Non è nell'intenzione dello scrivente tediare codesto Ecc.mo Giudicante con dissertazioni su nozioni di biologia ed endocrinologia, ma non ci si può esimere dal ricostruire il percorso logico seguito dalla ricorrente nel decidere di assegnare quale risposta corretta la *d) incrementando la velocità di assorbimento del calcio a livello dell'intestino tenue*, in luogo di quella erroneamente ritenuta corretta dalla Commissione esaminatrice, ovvero sia la *b) mantenendo una normale attività a livello della cartilagine di accrescimento*.

Ed invero, il quesito in contestazione riportava “*L’ormone della crescita (GH) prodotto dall’ipofisi stimola la crescita ossea:*”; dal tenore letterale del quesito si desume che lo stesso richiedesse di definire, secondo le specifiche competenze in possesso dei candidati, in che modo l’ormone della crescita interviene nel determinare l’accrescimento delle ossa.

Ebbene, il convincimento della ricorrente che ha condotto la stessa a ritenere corretta la risposta “*d) incrementando la velocità di assorbimento del calcio a livello dell’intestino*” si fonda sull’assunto per cui “**il GH favorisce l’accrescimento longitudinale dell’osso e il raggiungimento del picco di massa ossea; agisce mediante l’IGF1, che determina: un’attività neosintesi con mineralizzazione, un effetto inibitorio sugli osteoclasti e un maggiore assorbimento intestinale di calcio**” (Cfr. G.C. Isaia, F. Formoso, S. Di Bella Dipartimento di Medicina Interna Università di Torino, *La terapia dell’osteoporosi con farmaci anabolizzanti*, pp. 326-331, MNL Publmed).

Appare di tutta evidenza la ragionevolezza della risposta assegnata dalla ricorrente, anche a fronte della natura approssimativa della risposta viceversa indicata quale corretta dalla commissione (*mantenendo una normale attività a livello della cartilagine di accrescimento*).

Ed ancora “*La somatotropina (ormone della crescita o GH-growth factor) agisce soprattutto tramite la sintesi di IGF-I e IGF-II (insulin like growth factors, precedentemente chiamati somatomedine o non suppressible insulin like activity, NSILA). Questi peptidi sono sintetizzati in molte cellule, ma prevalentemente nel fegato. I più importanti effetti della somatotropina sono:*

- *incrementa la crescita delle ossa e degli organi, attivando la sintesi proteica (soprattutto collagene);*
- *inibisce la gliconeogenesi dagli aminoacidi e riduce il consumo di glucosio tramite l’inibizione della sua captazione e della glicolisi nelle cellule adipose e muscolari;*
- *la somatomedina (IGF-I) aumenta il riassorbimento di Na^+ nel rene;*
- **stimola la sintesi di calcitriolo, l’assorbimento intestinale ed il riassorbimento ed il riassorbimento renale di Ca^{2+} e fosfato. Perciò crea le premesse per la mineralizzazione delle ossa**” (Schmidt, Lang, Thews, *Fisiologia Umana*).

La ricorrente ha ritenuto correttamente esatta, per quanto sopra esposto, la risposta *d) incrementando la velocità di assorbimento del calcio a livello dell’intestino* tenne escludendo ogni altra opzione indicata, compresa quella indicata dalla Commissione esaminatrice, poiché ritenuta fuorviante e priva di veridicità.

Cionondimeno, la Commissione ha ritenuto (erroneamente) corretta la risposta “*b) mantenendo una normale attività a livello della cartilagine di accrescimento*”, attribuendo l'incongruo punteggio di 0,00 alla ricorrente in luogo di quello corretto di 2,00, comportando l'illegittima esclusione della Dott.ssa Ricchiuto dall'accesso alla fase successiva di concorso, con evidente pregiudizio della propria legittima pretesa.

La Commissione, rilevata l'erroneità del quesito formulato, avrebbe dovuto correggere le risposte assegnate, con la conseguente rideterminazione del punteggio attribuito, utile all'accesso alla fase orale di concorso.

La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, statuito che **“la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile”** (Cfr. T.A.R. Campania-Napoli sez. II, 21/10/2020, n.4649 e T.A.R. Lombardia, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Ed ancora: **“risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione”** (Cfr. sentenza Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). **“Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti, nondimeno la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da**

scegliere, quella indubitabilmente esatta (Cfr. T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 18/04/2023, n. 56 e sentenze richiamate: Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; T.A.R. Campania Napoli 5002/2021; Cons. Stato, sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158; Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432).

Dall'applicazione di tali principi al caso di specie discende la fondatezza della pretesa della ricorrente ad ottenere la riformulazione in parte qua degli esiti della prova scritta computer-based espletata, con la conseguente rivalutazione della risposta fornita dalla ricorrente come correttamente assegnata, rideterminando il punteggio della stessa in cifra pari al minimo previsto per l'accesso alla prova orale.

1.2. Fermo restando quanto sopra esposto e ferma la convinzione che la risposta assegnata dalla ricorrente sia l'unica corretta in relazione alla formulazione del quesito in contestazione, nella denegata ipotesi in cui codesto ecc.mo Giudice Amministrativo adito ritenga che anche la risposta indicata dalla Commissione possa essere ritenuta corretta, il quesito sarebbe in ogni caso invalido e ciò perché *“Ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost., sicché, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta. Laddove tale ultima eventualità ricorresse, ne discenderebbe l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte ugualmente esatte, soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata, ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente”*. (Cfr. T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 02/05/2022, n. 5373).

Ed ancora: *“Il metodo dei test preselettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. Deve,*

dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati” (Cfr. T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 05/02/2020, n. 560; Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4862; Cons. St., sez. VI, n. 2673 del 2015; Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820).

Ribadendo la piena correttezza della scelta operata dalla ricorrente, quandanche (per assurdo) anche la risposta indicata dalla Commissione possa apparire verosimile, il quesito sarebbe certamente invalido, sicché quest'ultimo (a voler sostenere tale ipotesi) sarebbe in ogni caso viziato, avendo di fatto impedito all'Amministrazione di operare una corretta valutazione delle competenze, della capacità e della preparazione dell'odierna ricorrente e degli altri candidati, determinando evidenti profili di irragionevolezza dell'azione amministrativa.

Da ciò deriva che il quesito 35 non debba essere assunto a parametro nella valutazione della prova scritta della ricorrente, con la conseguente riparametrazione dell'effettivo punteggio conseguito, pari a 68, rispetto alle altre n. 49 domande costituenti la medesima prova.

Se il Ministero avesse compiuto tale riparametrazione, avrebbe dovuto considerare il (nuovo) punteggio conseguito dalla Dott.ssa Ricchiuto come certamente sufficiente ed idoneo per l'ammissione della stessa alla prova orale.

Invero, se la P.A. ha considerato 70 punti quale punteggio minimo da raggiungere sulla base di 50 domande, è altrettanto certo che il punteggio di 68 non può che portare al medesimo risultato (ovvero l'ammissione all'orale): la soglia da raggiungere per il superamento della prova scritta, basata su 49 domande, sarebbe pari a 68,6 punti che arrotondato per difetto porta alla ammissione con il punteggio conseguito dalla ricorrente (68).

Ma anche ove Codesto Ecc.mo Consesso dovesse ritenere che la riparametrazione del punteggio non possa avvenire nei termini appena evidenziati, quantomeno alla ricorrente deve essere consentita la ripetizione della prova scritta, essendo assolutamente irrazionale

e illogico che la stessa sia stata penalizzata per la presenza di una domanda con risposta (esatta) multipla.

Per le ragioni fin qui esplicitate si ritiene che sussistano elementi sufficienti a ritenere che il quesito censurato nell'impugnativa, presenti caratteri di indiscutibile erroneità o quantomeno ambiguità, in termini tali che è possibile qualificare come invalidanti: invero, *“nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla”* (Cfr. T.A.R. Campania- Napoli sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Anche per tale ordine di ragioni, dunque, i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati.

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE ANCHE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

Il *fumus* del ricorso è evidentissimo ed indubitabile.

A quanto sopra, si coniuga il pregiudizio grave ed irreparabile per la Dott.ssa Ricchiuto, atteso che, con certezza, entro il 14.03.2024 (come risulta dal diario delle prove che si allega) saranno concluse le prove orali del concorso e, con ogni probabilità immediatamente dopo, stilata la graduatoria definitiva.

Si ritiene, quindi, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per accedere alla chiesta tutela cautelare, anche in via monocratica e d'urgenza.

Di contro, una ammissione con riserva della stessa, conseguente alla corretta attribuzione del punteggio (o, in subordine, riparametrazione del punteggio da effettuare su 49 quesiti o la ripetizione della prova scritta per la sola ricorrente) non comporterebbe alcun definitivo danno per il Ministero (e/o per tutti i partecipanti ammessi alla prova orale), anche in considerazione del fatto **che il numero degli ammessi per la Regione Puglia è inferiore ai posti messi a concorso.**

L'estrema gravità del pregiudizio prospettato e l'urgenza di ottenere una misura cautelare monocratica, anche inaudita altera parte, non consente neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio collegiale, stante l'imminente periodo di svolgimento delle prove orali previste.

* * * * *

ISTANZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA

La certa fondatezza del presente ricorso legittima la ricorrente a proporre a codesto Ecc.mo Tar adito istanza di risarcimento danni in forma specifica.

In particolare, la Dott.ssa Ricchiuto chiede che in conseguenza dell'annullamento del provvedimento gravato venga ammessa a partecipare alla prova orale del concorso.

Per quanto sopra esposto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa

CHIEDE

che codesto Ecc.mo Tar adito voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia:

- annullare gli atti gravati, meglio specificati in epigrafe e nel corpo del presente atto;
- riconoscere il risarcimento del danno in forma specifica, **condannando la p.A. intimata ad ammettere la ricorrente alla successiva prova di concorso o, in subordine, alla ripetizione della stessa.**

Con ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche del presente ricorso utilizzate per la notifica a mezzo posta, sono conformi all'originale nativo del medesimo atto notificato anche a mezzo pec e depositato tramite PAT.

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è pari ad euro 325,00.

Lecce/Roma, 13 febbraio 2024

Avv. Domenico Mastrolia"

* * *

Si fa presente inoltre che, secondo le modalità previste dall'Ordinanza del TAR Lazio n. 836/2019, che devono applicarsi nel caso di specie secondo quanto stabilito dall'Ordinanza collegiale n. 927/2024 Reg. Prov. Cau. del giorno 06/03/2024, le intime Amministrazioni: 1) hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- 2) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto);
- 3) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- 4) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;
- 5) dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Ricchiuto Lorena, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa

CHIEDE

alle Spettabili Amministrazioni intimare di procedere all'espletamento di tutte le formalità prescritte nel termine assegnato e, in particolare, al sollecito rilascio di un attestato in cui si confermi l'avvenuta pubblicazione sui propri siti web di tutti gli atti e informazioni previste, recante specificatamente la data in cui tale pubblicazione è avvenuta.

Lecce/Roma, lì 26 Marzo 2024

Avv. Domenico Mastrolia